



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Allegato n. 2

ACCORDO NEGOZIALE N. 2/2018

(concernente l'assegnazione delle progressioni relative ai bienni 2011-2012, 2013-2014 e 2015-2016).

VISTI:

- l'art. 156, comma 3, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), in tema di trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità;
- il protocollo per le relazioni sindacali, in particolare l'accordo n. 3/2000 ad esso annesso, il quale demanda alla contrattazione sindacale la materia del trattamento economico e giuridico del personale in servizio presso l'Ufficio definendo tempi e modalità del procedimento negoziale;
- le richieste delle OO.SS. avanzate nel corso degli scorsi mesi e da ultimo, in particolare, nell'ambito dei lavori del relativo tavolo tecnico;
- l'ipotesi di Accordo del 27 luglio 2017 firmata da First-Cisl e Sinpriv-Fisav, e che non ha riscontrato l'accordo di Fisac-Cgil e Uilca;
- la decisione assunta dal Collegio del Garante nella riunione del 21 dicembre 2017;

RILEVATA la volontà delle Parti di portare a conclusione il procedimento relativo alla valutazione del biennio 2011-2012, al fine di procedere alla definizione delle procedure relative ai bienni successivi;

RITENUTO di concordare sul riconoscere al personale, a titolo transattivo per la mancata attribuzione delle progressioni per il biennio 2011-2012, il numero di un (1) livello di progressione (di seguito: "livello"), considerata l'esigenza di garantire un equilibrio fra i risultati raggiunti dall'Ufficio e le esigenze di bilancio;

RITENUTO, all'esito della definizione per via transattiva del predetto biennio 2011-2012, di poter quindi procedere, entro il 28 febbraio 2018, al completamento delle procedure di valutazione del personale per i bienni 2013-2014 e 2015-2016;

RITENUTO, di fissare per l'erogazione degli importi relativi alle progressioni economiche e agli arretrati senza interessi e rivalutazione il rateo stipendiale del mese di marzo 2018, e di adeguare tutte le altre voci stipendiali(es. straordinari, missioni ecc.) nel successivo mese di aprile 2018;

VISTI gli artt. 32, 39, 46 e 51 del Regolamento n. 2/2000 del Garante, concernenti la progressione economica del personale dirigente, direttivo, operativo ed esecutivo dell'Ufficio;

VISTI in particolare gli artt. 32, comma 2, 39, comma 2 e 46, comma 8-bis del Regolamento n.2/2000, concernenti la definizione delle modalità di assegnazione delle progressioni e le relative decorrenze;

VISTO l'accordo negoziale n. 1/2018 firmato in data odierna, concernente alcune modifiche regolamentari relative al tema della valutazione del personale e le modalità di assegnazione delle progressioni;

le Parti concordano quanto segue:

l'Amministrazione, a titolo transattivo per la mancata corresponsione delle progressioni relative al biennio 2011-2012, riconosce un (1) livello al personale di ruolo o a contratto in servizio nel periodo di riferimento, appartenente a tutte le aree di cui consta l'organico dell'Ufficio (dirigenti, funzionari e impiegati operativi), che non abbia demeritato, che abbia maturato il predetto biennio di servizio e non abbia con riferimento allo stesso beneficiario delle progressioni annuali nei primi due anni dall'assunzione.

L'Ufficio s'impegna a concludere, entro il 28 febbraio 2018, le procedure di valutazione del personale per i bienni 2013-2014 e 2015-2016, corrispondendo per ciascuno di questi bienni, al personale di ruolo o a contratto in servizio nel periodo di riferimento, appartenente a tutte le aree di cui consta l'organico dell'Ufficio (dirigenti, funzionari e impiegati operativi), che non abbia demeritato, che abbia maturato i predetti bienni di servizio e non abbia con riferimento allo stesso beneficiario delle progressioni annuali nei primi due anni dall'assunzione:

- n. 3 livelli a chi abbia conseguito una valutazione non inferiore a "ottimo";
- n. 2 livelli a chi abbia conseguito una valutazione non inferiore a "buono";
- n. 1 livello a chi abbia conseguito una valutazione non inferiore a "sufficiente";
- n. 0 livelli a chi abbia conseguito una valutazione insufficiente.

Le parti convengono che, per i tre bienni sopracitati, al menzionato personale competono le progressioni giuridiche, economiche e gli arretrati, senza interessi e rivalutazione, per gli istituti e aspetti retributivi relativi ai periodi disciplinati dal presente accordo, con le seguenti decorrenze:

   

- biennio 2011-2012: 1° gennaio 2015 decorrenza economica; 1 agosto 2013 decorrenza giuridica;
- biennio 2013-2014: 1° agosto 2015;
- biennio 2015-2016: 1° agosto 2017.

L'Ufficio s'impegna a corrispondere gli importi relativi alle progressioni economiche e agli arretrati senza interessi e rivalutazione di cui al presente accordo, nel rateo stipendiale del mese di marzo 2018, e di adeguare tutte le voci stipendiali nel successivo mese di aprile 2018.

Le Parti si danno atto che al recepimento in delibera da parte del Collegio dell'Autorità del presente accordo, vengono a cessare qualunque eventuale controversia o pretesa relative all'assegnazione delle progressioni concernenti i predetti bienni di valutazione.

La validità del presente accordo è subordinata all'entrata in vigore delle modifiche regolamentari concordate nel citato accordo negoziale n.1/2018.

Per l'Autorità

Per le OS.SS.

Per la Rappresentanza Fisac-Cgil

Beurrieri FISAC CGIL MAR.
Di'ro' Neri

Per la Rappresentanza First-Cisl

Elise Del Frisco
Luca Chini *Neteli*

Per la Rappresentanza Sinpriv-Fisav

[Signature]

Per la Rappresentanza Uilca

[Signature]
UILCA NAZIONALE *[Signature]*